

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e Sede

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice del Terzo Settore**"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita, per volontà del Conte Napoleone Rossi di Montelera, una fondazione denominata "**FONDAZIONE LUIGI ROSSI - ETS**", senza vincoli di rappresentazione grafica (d'ora innanzi la "**Fondazione**").

Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo "ETS" solo dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi anche "**RUNTS**").

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Scopo e attività di interesse generale

La Fondazione persegue, in ambito nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di assistenza morale e materiale alle persone, senza discriminazione di sesso, età, nazionalità e religione, che si trovano in situazione di disagio economico, morale e sociale

promuovendo il miglioramento della loro qualità di vita.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del Codice del Terzo Settore;
- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del Codice del Terzo Settore;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u), del Codice del Terzo Settore;

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto

legislativo.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 4 - Attività diverse

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente statuto.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 6 - Patrimonio e entrate - divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dalla dotazione iniziale versata a tale titolo dal Fondatore;
2. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti

testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa, e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio;

3. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato a incremento del patrimonio;
4. dall'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio;
5. dai fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

La Fondazione trae le proprie risorse:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
2. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
4. dagli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
5. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3;
6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;
7. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Organi e cariche della Fondazione

Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

E' inoltre possibile l'attribuzione di cariche onorarie e la nomina di comitati con funzioni specifiche, tra cui un Comitato Scientifico.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per tre esercizi composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri rieleggibili, nominati dal Presidente uscente su proposta del Consiglio; il nuovo Consiglio, a maggioranza dei suoi membri, nomina il nuovo Presidente e, se necessario, il Vice Presidente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, lo stesso è

sostituito, senza indugio, dal Presidente, su proposta del Consiglio.

Se per qualunque motivo venisse meno la maggioranza dei consiglieri si dovrà nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio.

I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengono per quattro sedute consecutive, decadono dalla carica, escludendo le sedute straordinarie.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e si procederà alla sostituzione del consigliere decaduto secondo la procedura di cui sopra.

Le deliberazioni ordinarie del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della maggioranza di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni straordinarie, fra cui la modifica dello statuto e quelle previste dall'articolo 14 del presente statuto, sono assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché ogni decisione relativa alla destinazione delle rendite per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre all'amministrazione della Fondazione, al suo regolare funzionamento e delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione medesima.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ad opera del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, del consigliere più anziano d'età mediante avviso inviato – a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento – a tutti i consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché entro il territorio della Regione Piemonte.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato - ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge - nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente e, se necessario, il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui al precedente articolo 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, ove nominato.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare la Fondazione, curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

In ogni caso, il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le Autorità pubbliche.

Articolo 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 11 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale, approvato dal Consiglio di

Amministrazione nei termini stabiliti per il bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il Consiglio di Amministrazione documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto, dalla normativa applicabile e in ogni caso nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

In caso di mancata nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, vi provvede, su istanza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e può essere rinominato, fatti salvi i limiti di legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina di un revisore legale dei conti, come previsto dal successivo articolo 13. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, ove previsto per legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro con le stesse modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 14 - Estinzione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito alla richiesta di estinzione della Fondazione con la maggioranza di cui al precedente articolo 8.

I consiglieri nominano, con la stessa maggioranza, uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio

di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ovvero ad altro soggetto individuato dalla legge.

Articolo 15 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Lorenzo ROSSI DI MONTELERA

Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO

Io sottoscritto avv. Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di tredici pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 25 luglio 2025, repertorio n. 14.396/5.235, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 29 luglio 2025 al n. 40960 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 29 luglio 2025